

**TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 novembre 2006 — Chatziioannidou/Commissione**

**(Causa F-100/05) <sup>(1)</sup>**

***(Dipendenti — Pensioni — Diritti a pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio nelle Comunità — Trasferimento al regime comunitario — Calcolo delle annualità — Art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Mancata applicazione, a causa dell'introduzione dell'euro, di disposizioni relative alla conversione monetaria dell'importo trasferito)***

(2006/C 326/167)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Eleni Chatziioannidou (Auderghem, Belgio) (Rappresentante: avv. S. A. Pappas)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: agenti D. Martin e K. Herrmann)

**Oggetto della causa**

Annullamento della decisione della Commissione relativa al trasferimento verso il regime comunitario dei diritti a pensione acquisiti in Grecia.

**Dispositivo della sentenza**

- 1) *Le decisioni della Commissione delle Comunità europee 30 novembre 2004 e 20 febbraio 2005, vertenti sul calcolo delle annualità di pensione della ricorrente in seguito al trasferimento verso il regime comunitario dell'equivalente attuariale dei diritti a pensione da essa acquisiti in Grecia sono annullate.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 10 del 14 gennaio 2006, pag. 25 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-387/05, poi trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 novembre 2006 — Villa e a./Parlamento**

**(Causa F-4/06) <sup>(1)</sup>**

***(Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione — Calcolo dell'abbuono già ottenuto)***

(2006/C 326/168)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Renata Villa (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentanti: avv.ti G. Bouneou, F. Frabetti)

*Convenuto:* Parlamento europeo (Rappresentanti J. F. De Wachter e M. Mustapha-Pacha; agenti)

**Oggetto della causa**

Annullamento delle decisioni 8 febbraio 2005 mediante le quali l'Autorità che ha il potere di nomina (APN) del Parlamento europeo rifiuta ai ricorrenti il rimborso dell'abbuono eccedente, che risulta dalla differenza tra i diritti acquisiti durante gli anni d'affiliazione al regime italiano ed il numero di annualità trasferite nel regime comunitario, a seguito del nuovo calcolo di trasferimento dei loro diritti a pensione.

**Dispositivo della sentenza**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ogni parte sopporta le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 74 del 25.03.2006, pag. 34.